

AZIENDA DI SERVIZI ALLA PERSONA

ISPE

Istituto per i Servizi alla Persona per l'Europa

STATUTO

CAPO I

GENERALITA'

ARTICOLO 1

DENOMINAZIONE, SEDE, ORIGINE

1. L'Ente ha la denominazione di "AZIENDA DI SERVIZI ALLA PERSONA ISPE - Istituto per i servizi alla persona per l'Europa" (d'ora in poi Azienda ISPE).
2. L' Azienda ISPE è costituita per effetto della trasformazione in azienda pubblica, ex art. 15 della L.R. 30 settembre 2004 n. 15 e s.m.i., dell'Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza denominata ISPE, sorta a seguito della fusione fra l'IPAB denominata l'ISPe con sede in Maglie e l'IPAB denominata IS&RS con sede in Lecce.
3. L'Azienda ISPE ha sede legale in Maglie e sede amministrativa in Lecce.
4. E' sottoposta alla disciplina di cui al Titolo II della L.R. del 30 settembre 2004 n. 15 e s.m.i. e al Regolamento Regionale del 28 gennaio 2008 n. 1, nonché alla normativa vigente in materia socio-assistenziale, socio-sanitaria ed educativa.
5. L'Azienda ISPE non persegue scopi di lucro.

6. Al fine di tener vivo nella memoria collettiva il ricordo dei molteplici benefattori e benefattrici che nel tempo hanno costituito il patrimonio e hanno sostenuto le attività delle IPAB a suo tempo fuse in quella denominata ISPE, l'Azienda ISPE mantiene la intitolazione a essi delle omonime iniziative socio-assistenziali ed educativo -professionali :

- Marangi- Crispino;
- Chirico;
- Linneo ed Angelina Varese;
- Concetta Annesi;
- Geronima Capece;
- Michela Tamborino;
- Francesca Capece;
- Luisa Frisari;
- Suor Giulia De Melon;
- Guglielmo De Giorgi.

L'Azienda ISPE mantiene inoltre la intitolazione a "S. Caterina Labourè" della relativa iniziativa sociale presente in Maglie, in ossequio all'antica tradizione e al sentimento della relativa collettività locale.

ARTICOLO 2

ATTIVITA' E SCOPI IN GENERE

L'Azienda ISPE:

1. persegue gli scopi assegnati all'Azienda pubblica per i servizi alla persona dalla vigente legislazione, e in particolare quelli propri dei settori dell'assistenza sociale e socio-sanitaria. In questo ambito assicura il sostegno alla famiglia e alla persona, specie se minore, anziana, diversamente abile o in condizioni di disagio psicofisico e psichiatrico, attraverso una rete di servizi, anche di tipo residenziale, articolata sul territorio e diversificata nell'offerta. Annovera fra i propri fini anche quelli culturali ed educativi in quanto strumenti di dignità e di integrazione personale e sociale, e li persegue promuovendo, anche attraverso forme di collaborazione con altri soggetti pubblici e privati, la cultura della valorizzazione e conservazione delle risorse del territorio, e in particolare di quelle ambientali, paesaggistiche e culturali. Promuove la cultura del volontariato e della solidarietà e assicura il proprio

sostegno alle relative iniziative. Può svolgere attività commerciale strumentale al perseguimento delle finalità di cui al presente Statuto;

2. eroga i propri servizi principalmente nei Comuni pugliesi nei quali intenda organizzare ed erogare i servizi stessi;
3. può stabilire forme di raccordo e collaborazione con soggetti, pubblici e privati, operanti con analoghe finalità, anche in vista della possibile erogazione e gestione associata di servizi o strutture.

ARTICOLO 3 STRUMENTI e ATTIVITA'

1. Al fine di perseguire le finalità di cui all'art. 2, l'ISPE, nelle forme e modalità consentite, può porre in essere:
 - a) servizi, anche in forma residenziale, diretti a fornire assistenza in favore di uomini, donne o minori, anche extracomunitari, privilegiando fra essi i poveri, emarginati, abbandonati o non autosufficienti sotto il profilo psico-fisico e psichiatrico ;
 - b) servizi diretti alla qualificazione professionale e alla istruzione di uomini, donne o minori, anche extracomunitari, e che versino in condizioni di emarginazione sociale o di non integrità psico-fisica, apprestando loro, ove necessario, assistenza in forma residenziale;
 - c) servizi, anche in forma residenziale, di riabilitazione psico-fisica e psichiatrica in favore di uomini, donne o minori, anche extracomunitari, affetti dalle relative patologie;
 - d) iniziative dirette all'organizzazione di seminari di studio e di corsi di specializzazione finalizzati a migliorare le specifiche professionalità del proprio personale e la qualità dei servizi erogati, assumendo ove occorra, in tutto o in parte, a proprio carico i relativi oneri ;
 - e) iniziative dirette alla promozione o partecipazione a ricerche su temi di interesse dell'Azienda, specie se di carattere sperimentale ed innovativo;
 - f) iniziative dirette alla promozione culturale, formazione e aggiornamento dei soggetti che, a titolo professionale o volontario, operano nei settori in cui l'Ente eroga i servizi.

- g) iniziative dirette all'allestimento di distinti presidi e servizi per il settore dell'assistenza sociale e socio-sanitaria degli anziani e per l'educazione e l'assistenza dei minori.
- h) iniziative dirette all'allestimento di presidi di carattere riabilitativo, di residenze sanitarie assistenziali, residenze socio-sanitarie assistenziali, case di riposo e, in genere, di ogni altra struttura o servizio utile per rispondere ai bisogni delle persone autosufficienti, parzialmente o totalmente non autosufficienti, ivi compresa l'organizzazione ed erogazione di servizi e prestazioni socio assistenziali e socio-sanitarie di ricovero pieno, di ospitalità diurna, di carattere ambulatoriale e domiciliare.
2. Nello svolgimento delle attività servizi e iniziative di cui al comma che precede l'Azienda ISPE impronta la propria azione ai principi di pubblicità e trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento di rispetto della dignità e libertà delle persona, compresa quella di culto.
 3. L'Azienda ISPE adotta la Carta dei Servizi quale guida per gli utenti e al fine di apprestare le necessarie garanzie, anche di qualità, nell'erogazione dei relativi servizi.
 4. L'Azienda ISPE adotta norme di carattere regolamentare per la disciplina – nel rispetto degli indicati principi - dei requisiti per l'ammissione o la dimissione degli assistiti e del loro trattamento. A questi ultimi fini disciplina modalità trasparenti di gestione delle risorse finanziarie di cui questi ultimi eventualmente dispongano. Copia della Carta dei servizi e del regolamento di ammissione e trattamento dei residenti sono affissi all'albo pretorio dell'Azienda ISPE.

ARTICOLO 4

FORME DI INTEGRAZIONE ISTITUZIONALE

1. L'Azienda ISPE:
 - a) è inserita a tutti gli effetti nel sistema locale integrato di interventi e servizi sociali; concorre alla definizione della programmazione ed all'attuazione e gestione dei servizi socio-assistenziali e socio- sanitari nel proprio ambito territoriale ed anche sovra-ambito, quando ciò sia previsto dalle norme regionali vigenti.

- b) può realizzare con altre aziende pubbliche di servizi alla persona, enti locali e altri enti pubblici e privati le forme di collaborazione e cooperazione prevista dalla legislazione statale e regionale in materia, anche allo scopo di associare la gestione di uno o più servizi o di gestire servizi in affidamento;
- c) può promuovere, realizzare e gestire, direttamente e/o per il tramite e/o mediante la partecipazione ad organismi, anche associativi, a fondazioni, ad enti, a consorzi e a società anche a prevalente carattere privato, le attività, i servizi e le iniziative di cui all'art. 3 del presente Statuto.
2. L'Azienda ISPE può altresì aderire ad associazioni, enti o fondazioni che, senza fini di lucro, perseguano le attività di cui all'art. 2 del presente Statuto o le cui attività risultino essere strettamente correlate agli interessi propri dell'Azienda, anche attraverso il versamento di quote associative e la partecipazione dei propri componenti il Consiglio di amministrazione nei corrispondenti organismi direttivi di tali enti.
 3. Le forme di collaborazione e cooperazione per la gestione dei servizi sono disciplinate, di norma, mediante convenzione.
 4. L'attività dell'Azienda ISPE si integra e si coordina con gli interventi e le politiche socio assistenziali e sociosanitarie della Regione e degli Enti locali territoriali.

ARTICOLO 5

FINALITA' NEL CAMPO DELL'ASSISTENZA AGLI ANZIANI E DELLE PERSONE DIVERSAMENTE ABILI

1. L'Azienda ISPE provvede all'assistenza, cura e recupero di persone anziane, in particolare non autosufficienti, di qualunque condizione e sesso e qualunque sia la causa della non autosufficienza (fisica, psichica, psichiatrica e sensoriale).
2. Possono fruire dei servizi dell'ASP anche persone non anziane, ma versanti in condizioni di non autosufficienza, compresi i soggetti diversamente abili.
3. Nell'ambito delle finalità di cui all'art. 3, comma 1, lett. h) i presidi, le strutture e le prestazioni da allestire e fornire saranno determinate dal Consiglio di Amministrazione per il soddisfacimento dei bisogni di maggiore pregnanza, anche con

riferimento agli indirizzi della programmazione regionale e di ambito.

ARTICOLO 6

FINALITA' NEL CAMPO DEI MINORI

1. L'Azienda ISPE, nell'ambito degli scopi di cui all'art. 3, comma 1, accoglie, protegge, mantiene, istruisce, forma al lavoro e sostiene nello sviluppo psicofisico i minori bisognosi in quanto orfani o in difficili condizioni familiari ed economiche o in stato di abbandono o di incuria o in presenza di gravi necessità della famiglia d'origine. Nel perseguire l'inserimento del minore nella famiglia e nella società, l'Azienda ISPE agisce in collaborazione con la rete territoriale dei servizi, e in aderenza agli indirizzi e programmi delle Autorità amministrative e giudiziarie competenti e degli Enti affidanti.
2. L'Azienda ISPE promuove progetti diretti alla riabilitazione psico-fisica e alla cura di patologie psichiatriche dei minori, secondo le finalità di cui all'art. 3, comma 1, lett. c) dello Statuto.
3. L'Azienda ISPE promuove la formazione culturale dei minori quale strumento di dignità personale e di integrazione sociale. A questo fine promuovere, anche con forme di ricettività alberghiera, attività culturali, sportive, ricreative e formative in genere e ogni altra iniziativa coerente con gli scopi istituzionali dell'Ente finalizzati al benessere della persona.
4. Nell'ambito delle finalità di cui ai precedenti commi, i presidi, le strutture e le prestazioni da allestire e fornire saranno determinate dal Consiglio di Amministrazione per il soddisfacimento dei bisogni di maggiore pregnanza, anche con riferimento agli indirizzi della programmazione regionale e di ambito.
5. I servizi sono strutturati in forme residenziali e non.

ARTICOLO 7

PATRIMONIO

1. Il patrimonio dell'Azienda è costituito dai beni mobili ed immobili già appartenuti all'IPAB ISPE, quali risultanti dall'inventario dei beni conservato agli atti.

2. Per effetto della trasformazione, l'ASP diventa unica ed esclusiva proprietaria dell'intero patrimonio della confluyente IPAB. Il patrimonio viene portato ad utilità dell'ASP, salvaguardando i vincoli di destinazione specifica a determinante finalità così come espressi negli atti di devoluzione.
3. Il patrimonio potrà essere incrementato con:
 - contributi a destinazione vincolata;
 - lasciti e donazioni di beni mobili ed immobili pervenuti all'Azienda a titolo di incremento del patrimonio ed acquisti;
 - sopravvenienze attive non utilizzate per il conseguimento degli scopi istituzionali.
4. Costituiscono patrimonio indisponibile, soggetto alla disciplina dell'art. 828, comma secondo, del Codice Civile, i beni mobili ed immobili destinati dall'Azienda al servizio ed agli scopi per i quali è costituita.
5. In caso di trasferimento dei servizi o parte di essi in altri immobili appositamente acquistati o ristrutturati, il vincolo dell'indisponibilità dei beni passa sui nuovi immobili. I beni mobili ed immobili da cui vengono dismessi i servizi riconducibili alle finalità statutarie dell'Ente entrano automaticamente a far parte del patrimonio disponibile.
6. E' comunque fatto salvo l'obbligo di provvedere alla conservazione ed al mantenimento del patrimonio.

ARTICOLO 8 MEZZI FINANZIARI

1. L'Azienda ISPE persegue i propri scopi mediante l'utilizzo di:
 - a) rendite derivanti dal patrimonio;
 - b) rendite provenienti dalla maturazione di interessi relativi a certificati, titoli, cartelle e buoni del tesoro;
 - c) contributi di persone fisiche o giuridiche sia pubbliche che private;
 - d) proventi, lasciti e donazioni non destinati ad incrementare il patrimonio;
 - e) rette ed entrate derivanti dall'erogazione di servizi e prestazioni.
2. Le somme provenienti dall'alienazione di beni, lasciti, donazioni o, comunque, da cespiti da investirsi a patrimonio, devono essere impiegate in titoli nominativi dello Stato e nel miglioramento del

patrimonio o nella realizzazione di strutture residenziali e/o di uffici amministrativi.

3. Le acquisizioni patrimoniali e le entrate finanziarie possono provenire, anche, da finanziamenti dell'Unione europea, dello Stato, di enti pubblici e privati, da lasciti e donazioni assegnati all'Azienda.

CAPO II

ORGANI

ARTICOLO 9 ORGANI

Sono Organi dell'ASP:

- a) il Presidente;
- b) il Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 10 IL PRESIDENTE

1. Il Presidente è nominato dalla Giunta Regionale ai sensi della lettera c) dell'art. 16 della L.R. n. 15/2004 come modificato dall'art. 8 della L.R. n. 13/2006.
2. Il Presidente dell'Azienda ISPE è il legale rappresentante dell'Azienda e rappresenta l'Azienda in giudizio previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.
3. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione sovrintende al funzionamento delle strutture e dei servizi, svolge le funzioni di indirizzo e controllo in ordine all'esecuzione degli atti ed è l'organo responsabile dell'amministrazione dell'ISPE.
4. Il Presidente, anche sulla base delle relazioni presentate dal Direttore e dal servizio finanziario, che forniscono indicazioni sulle entrate previste, sulla situazione finanziaria dell'Azienda, su possibili fonti alternative di finanziamento, sulle esigenze delle strutture socio-assistenziali, sulle reali risorse finanziarie disponibili, predispone la Relazione Programmatica annuale, che riporta i programmi da attuare su base annuale e pluriennale, con il

bilancio di previsione ed il conto consuntivo, da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.

La Relazione Programmatica ed il Bilancio di Previsione costituiscono un unico documento programmatico e contabile che viene approvato contestualmente dal Consiglio di Amministrazione.

5. Il Presidente inoltre:

- a) convoca e presiede le adunanze del Consiglio di Amministrazione;
- b) determina l'ordine del giorno delle sedute del Consiglio di Amministrazione;
- c) adotta direttamente o tramite delega ogni utile iniziativa per la promozione ed il mantenimento dei rapporti con Enti Pubblici, operatori privati, associazioni di utenti ed altre organizzazioni interessate alle finalità dell'Amministrazione;
- d) adotta direttive generali e/o atti di indirizzo per la definizione dei programmi e degli obiettivi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione e per l'indicazione delle priorità ove non contenute negli atti collegiali, per la conseguente azione amministrativa e per la gestione;
- e) svolge ogni altra funzione attribuitagli dai regolamenti quale organo di amministrazione, di vigilanza e di controllo sull'attività delle strutture gestionali ed esecutive.

ARTICOLO 11 IL VICEPRESIDENTE

1. Il Vicepresidente è eletto a maggioranza assoluta dal Consiglio di Amministrazione, tra i suoi componenti, dopo la nomina del Presidente.
2. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente nei casi di assenza e di impedimento temporaneo di quest'ultimo.

ARTICOLO 12 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. IL Consiglio di Amministrazione è l'organo di indirizzo e di verifica dell'azione amministrativa e gestionale dell'Azienda.

2. Il Consiglio di Amministrazione è composto da 5 membri, compreso il Presidente, così nominati:
 - a) un consigliere nominato dalla Regione Puglia, con funzione di presidente;
 - b) un consigliere nominato dalla Provincia di Lecce;
 - c) un consigliere nominato dal Comune di Maglie;
 - d) un consigliere nominato dal Comune di Lecce;
 - e) un consigliere nominato dall'Università del Salento.

ARTICOLO 13 DURATA E RINNOVO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica 5 anni a decorrere dalla data di insediamento dell'Organo.
2. Possono essere nominati componenti del Consiglio di Amministrazione esperti in possesso del diploma di laurea di vecchio ordinamento o quinquennale in materie giuridico-economiche ed iscritti ai relativi albi da almeno 5 anni e con idoneo curriculum. Si applicano in ogni caso le norme su incompatibilità ed ineleggibilità previste all'art. 20 della L.R. n. 15/2004 e s.m.i.
3. Salvo quanto previsto dal successivo art. 20, i componenti del Consiglio di Amministrazione restano in carica fino alla naturale scadenza del Collegio; entro tale data deve essere predisposta la ricostituzione del Consiglio d'Amministrazione, nei tempi e con le modalità di cui all' art. 23 del Regolamento Regionale n. 1/2008.

ARTICOLO 14 ADUNANZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno due volte l'anno per l'approvazione della Relazione Previsionale e Programmatica con il Bilancio di Previsione e del Conto Consuntivo.
2. Inoltre, si riunisce ogniqualvolta lo richieda il bisogno o l'urgenza, sia per iniziativa del Presidente sia per la richiesta scritta e motivata di almeno un terzo dei Consiglieri.

3. Le adunanze sono indette con invito scritto, firmato dal Presidente e contenente l'ordine del giorno con gli argomenti da trattare, da far pervenire agli interessati, unitamente al verbale della seduta precedente, almeno tre giorni prima delle sedute.
4. Per la validità delle sedute del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti. Al fine della validità delle sedute non è computato chi, avendovi interesse, non può prendere parte al procedimento di adozione di atti deliberativi, così come previsto dalla normativa di riferimento.
5. In caso di urgenza il Consiglio di Amministrazione può decidere la trattazione di argomenti non iscritti all'ordine del giorno.

ARTICOLO 15

DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. IL Consiglio di Amministrazione delibera validamente con l'intervento dei 3/5 dei componenti del Consiglio di amministrazione ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
2. Le votazioni hanno sempre luogo per appello nominale ed a scrutinio palese; sono assunte a voto segreto le deliberazioni che riguardano le persone, quando venga esercitata una facoltà vertente sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione da questa svolta.
3. A parità di voto prevale il voto del Presidente.
4. Le modifiche dello Statuto, l'approvazione del documento di programmazione con il bilancio di previsione ed il bilancio di esercizio, dei regolamenti e le deliberazioni aventi per oggetto atti di disposizioni del patrimonio, sono assunte con voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti dell'organo amministrativo.
5. Ai componenti del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei revisori compete un'indennità con onere a carico del bilancio dell'azienda.

ARTICOLO 16

VERBALI DELLE DELIBERAZIONI

1. I processi verbali delle deliberazioni sono redatti, a conclusione di ogni seduta del Consiglio di Amministrazione, dal Direttore, e sono firmati da tutti i componenti intervenuti.
2. Nel processo verbale va fatta menzione delle assenze, anche giustificate, nonché dell'eventuale non apposizione della firma al verbale della seduta del Consiglio di Amministrazione da parte di componenti che abbiano partecipato ai lavori, con indicazione della motivazione.
3. I processi verbali delle deliberazioni devono essere sempre motivati e devono riportare il contenuto delle discussioni avvenute sui singoli argomenti trattati. Essi devono inoltre riportare dichiarazioni, riserve o opposizioni, con le quali un consigliere abbia inteso sostenere, spiegare o ricusare il proprio voto.
4. Tutti i processi verbali delle deliberazioni devono essere trascritti in ordine cronologico su apposito registro.

ARTICOLO 17

COMPITI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio di amministrazione esercita le funzioni attribuite dallo Statuto, dalla legislazione di riferimento e dai regolamenti. Svolge le funzioni di indirizzo e controllo amministrativo, adotta gli atti rientranti nello svolgimento di queste funzioni, definisce i programmi ed obiettivi da attuare, adotta gli atti fondamentali, emana le direttive generali per l'azione amministrativa e la gestione e la verifica, anche in itinere, dei risultati della gestione amministrativa. In ogni caso, il Consiglio di amministrazione provvede:
 - a) alla nomina del Direttore generale, determinandone il trattamento economico in conformità dei criteri definiti dalla Giunta regionale;
 - b) alla definizione e all'approvazione di obiettivi, priorità, piani e programmi in coerenza con la programmazione regionale e zonale in materia;
 - c) a impartire direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione;
 - d) all'individuazione e assegnazione al Direttore generale delle risorse umane, materiali ed economico-finanziarie da destinare al fine del raggiungimento delle finalità da perseguire, con i

conseguenti provvedimenti di programmazione delle assunzioni e con le coperture delle vacanze di organico;

- e) a deliberare in materia di diritti reali su beni immobili;
- f) a deliberare la partecipazione a società di capitali, alla costituzione di fondazioni e a forme associative;
- g) alla designazione di rappresentanti dell'azienda presso altri enti o istituzioni;
- h) all'approvazione dei bilanci di previsione annuali e pluriennali;
- k) all'approvazione della relazione previsionale e programmatica;
- i) all'approvazione dei conti consuntivi;
- l) alla verifica dell'azione amministrativa, della gestione e dei relativi risultati, nonché all'adozione dei provvedimenti conseguenti;
- m) all'approvazione dello statuto e, su proposta del Direttore generale, dei regolamenti, nonché alle relative modifiche;
- n) determinazione delle rette;
- o) all'approvazione degli atti fondamentali in materia di lavori, servizi e forniture, nonché dei progetti preliminari, definitivi ed esecutivi, con le relative varianti e perizie suppletive;

ARTICOLO 18

DIMISSIONI DEGLI AMMINISTRATORI

1. Le dimissioni sono immediatamente efficaci e non sono revocabili.
2. In caso di dimissioni di uno dei componenti l'Azienda attiva le procedure per la sostituzione dell' Amministratore dimissionario.
3. Gli Amministratori nominati in sostituzione restano in carica sino alla scadenza naturale del mandato del Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 19

DECADENZA DEGLI AMMINISTRATORI

La decadenza degli Amministratori opera nei casi e con le modalità indicate dall'art. 21 della L.R. n. 15/2004 e successive modificazioni.

CAPO III

AMMINISTRAZIONE DELL'AZIENDA

ARTICOLO 20 IL DIRETTORE GENERALE

1. Il Direttore Generale è la figura dirigenziale apicale cui compete la responsabilità della gestione amministrativa, finanziaria e sociale dell'Azienda.
2. Il Direttore Generale è responsabile dell'attuazione e del raggiungimento degli obiettivi definiti dal Consiglio di Amministrazione anche su sua proposta. Fornisce assistenza giuridico- amministrativa e collaborazione al presidente ed al Consiglio di Amministrazione in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti e partecipa alle sedute del Consiglio, curandone la verbalizzazione.
3. Le funzioni gestionali comprendono la generalità degli atti ed azioni, ed in particolare
 - a) l'adozione ed organizzazione degli atti di esecuzione delle deliberazioni consiliari;
 - b) lo studio e la predisposizione dei piani e degli indirizzi programmatici dell'Azienda da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione;
 - c) l'organizzazione e gestione del personale aziendale;
 - d) la gestione delle risorse economiche e materiali, con particolare riferimento alla predisposizione degli atti contabili e all'assunzione degli impegni di spesa nei limiti del bilancio e dei budget prefissati, la liquidazione delle spese e l'acquisizione delle entrate;
 - e) la gestione e responsabilità dell'attività contrattuale e negoziale dell'azienda;
 - f) la presidenza delle commissioni di appalti e di concorsi;
 - g) l'adozione di atti aventi carattere certificativo, dichiarativo, informativo, ricognitivo e di delega.
4. La formalizzazione delle funzioni di gestione avviene in forma di determinazioni, atti immediatamente eseguibili, che vanno pubblicati in apposito albo per sette giorni.

5. Il Direttore Generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione. Deve essere scelto tra gli iscritti all'Albo regionale dei Direttori Generali delle Aziende con atto motivato in relazione alle caratteristiche ed all'esperienza professionale richiesta.
6. L'incarico di Direttore Generale è incompatibile con qualsiasi altra attività lavorativa, dipendente o autonoma.
7. Il rapporto di lavoro del Direttore Generale è regolato dal relativo contratto; il Direttore Generale rimane in carica per non meno di tre anni e non più di cinque, rinnovabili.
8. Il trattamento economico, concordato tra le parti contraenti, è definito con riferimento ai criteri stabiliti dalla Giunta Regionale della Regione Puglia, ai sensi dell'art. 21 Regolamento Regionale n. 1/2008;
9. L'incarico di Direttore Generale è incompatibile con le attività e gli incarichi di cui all'art. 33 della L.R. n. 15/2004 e successive modificazioni; non possono essere nominati Direttori Generali coloro che si trovino nelle condizioni elencate dalla medesima legge.
10. Al Direttore Generale competono tutti gli adempimenti non specificatamente attribuiti agli altri Organi dell'Azienda, nonché l'assolvimento degli obblighi derivanti dal disciplinare d'incarico approvato dall'Azienda.

ARTICOLO 21 L'ORGANO DI REVISIONE CONTABILE

1. L'Organo di revisione contabile dell'Azienda è composto ad 3 membri.
2. Il Consiglio di Amministrazione individua due componenti il Collegio dei Revisori tra gli iscritti agli Albi dei revisori contabili da almeno 5 anni.
3. La Giunta Regionale individua il Presidente del Collegio dei Revisori con gli stessi criteri richiesti nel comma precedente.
4. Il collegio dei revisori dura in carica 3 esercizi finanziari. I suoi componenti decadono con l'approvazione del conto consuntivo del terzo anno.

ARTICOLO 22 SERVIZIO DI TESORERIA

1. Il Servizio di Tesoreria deve essere affidato, con gara, a un istituto Bancario.
2. Il Consiglio di Amministrazione individua il soggetto al quale affidare il servizio mediante procedura ad evidenza pubblica.
3. Il contratto di Tesoreria ha durata triennale ed è rinnovabile per un periodo non superiore al triennio.

ARTICOLO 23 VOLONTARIATO

1. L'ISPE promuove forme di volontariato per un coinvolgimento della popolazione nelle attività che rientrano nelle iniziative di cui all'art. 3 del presente Statuto.
2. Il volontariato collabora alla definizione delle strategie, degli studi e dei progetti volti al miglioramento della qualità della vita delle persone residenti nelle strutture socio-assistenziali.
3. L'Azienda assicura che la prestazione di attività volontarie e gratuite nell'interesse delle persone residenti e ritenute di particolare importanza per la generalità dei residenti siano adeguatamente sostenute dal punto di vista finanziario e tutelate sotto l'aspetto infortunistico.

ARTICOLO 24 NORME GENERALI

Per quanto non contemplato nel vigente Statuto si osservano le norme previste dall'ordinamento vigente.

ARTICOLO 25 NORME TRANSITORIE

Il presente Statuto è pubblicato per otto giorni all'Albo dell'Ente e diviene efficace solo con l'apposizione del visto della Giunta Regionale.